

# RATIO DECIDENDI

a cura di GAETANO CARLIZZI e GIORGIO PINO



# EX AUCTORITATE

GIORGIO PINO



## *Ex auctoritate*

GIORGIO PINO

Professore di Filosofia del diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre.

E-mail: [giorgio.pino@uniroma3.it](mailto:giorgio.pino@uniroma3.it)

### ABSTRACT

Sostenere una tesi interpretativa ricorrendo ad un argomento *ex auctoritate* vuol dire affermare che quella tesi è corretta perché è già stata sostenuta da qualcuno, la cui autorità è dunque invocata a sostegno della tesi. Nonostante l'apparente stranezza, argomenti di questo tipo sono ampiamente utilizzati nelle argomentazioni giudiziarie e dottrinali, ma poco studiati dalla teoria dell'interpretazione e argomentazione giuridica. Questo saggio si propone di colmare questa lacuna.

To argue *ex auctoritate* in favour of a certain interpretation means that that interpretation is to be deemed correct just in virtue of the fact that said interpretation has already been endorsed by somebody – whose authority is thus called upon in order to substantiate the correctness of the interpretation at stake. While this way of arguing may seem somewhat odd, it is rather widespread in both judicial and doctrinal writings, and at the same time it is rather neglected by the theory of legal interpretation and legal reasoning. The essay tries to fill this gap.

### KEYWORDS

Interpretazione giuridica, argomentazione giuridica, argomenti interpretativi, argomento *ex auctoritate*

Legal interpretation, legal argumentation, canons of interpretation, interpretation *ex auctoritate*

### ALLEGATI

Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 37974/2021

# Ex auctoritate

GIORGIO PINO

1. *Ipse dixit* – 2. Interpretazione e argomentazione giuridica: appunti per un vademecum – 2.1. La struttura delle tesi interpretative – 2.2. L'argomentazione interpretativa – 3. L'argomento ex auctoritate – 3.1. Autorità epistemiche – 3.2. Autorità sistemiche – 3.3. Meccanica degli argomenti ex auctoritate – 4. Argomenti ex auctoritate e formalismo interpretativo.

ALLEGATI: Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 37974/2021

La sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. I, 22 ottobre 2021 n. 37974, contiene numerosi profili di interesse dal punto di vista della teoria dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica. Con riferimento all'art. 660 c.p., la Corte si trova infatti, tra le altre cose, a dover precisare il significato di un termine generico e valutativo come «molestia», e soprattutto quello della locuzione «col mezzo del telefono».

Questa parte specifica della disposizione ha già dato filo da torcere a numerosi interpreti (sia in dottrina sia in giurisprudenza)<sup>1</sup>, e di questa “storia delle interpretazioni” la decisione in commento reca visibile traccia. L'iter giustificativo esibito dalla Cassazione si presenta infatti stipato di riferimenti a precedenti sentenze della Cassazione, al fine di dare sostanza alle soluzioni interpretative di volta in volta proposte ai vari snodi problematici affrontati: questa decisione della Cassazione, in altre parole, fa un uso alquanto intensivo del richiamo ai (propri) precedenti, e cioè dell'argomento *ex auctoritate*.

Ed è su questo specifico che questa nota si concentrerà: sia per l'interesse in sé di analizzare questa forma di argomento (sulla quale, come vedremo, non sembra essersi formata una letteratura particolarmente ampia), sia perché questo stile argomentativo appare sempre più frequente, e anzi del tutto normale, nella giurisprudenza italiana attuale. Vale dunque la pena di dare un'occhiata più da vicino<sup>2</sup>.

Procederò nel modo seguente. Innanzitutto, presenterò brevemente la nozione di argomento di autorità, in generale e nel diritto (§ 1); poi introdurrò alcune nozioni minimali di teoria dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica, utili allo sviluppo dell'analisi successiva (§ 2); passerò dunque ad analizzare l'argomento autoritativo come specifica forma di argomento interpretativo, mostrando in particolare come esso si possa presentare in forme diverse (§ 3); infine, collocherò l'argomento autoritativo nel contesto di una più generale strategia o ideologia dell'interpretazione, di tipo “formalista” (§ 4).

Forse non è ozioso precisare subito che queste pagine si pongono nella prospettiva – esplicativa – propria della *teoria* dell'interpretazione, e non in quella – prescrittiva, o valutativa, o normativa – della *politica* o dell'*ideologia* dell'interpretazione: non intendo mostrare che sia opportuno, o utile, o giusto (o inopportuno, o dannoso, o sbagliato) fare ricorso ad argomenti autoritativi

<sup>1</sup> Un altro punto controverso di questa disposizione, che in questa decisione però non viene in rilievo, riguarda la locuzione «luogo aperto al pubblico»: ci si è chiesti, in particolare, se un social network possa essere considerato tale. Sul punto si veda l'analisi di TUZET 2020, 94 ss.

<sup>2</sup> Come nota CELANO (1999, 142-143), sulla scorta di Lewis, «parte del compito di chi svolge un'indagine teorica consiste nel mettere in questione le banalità che tutti, o quasi tutti, abitualmente accettano, senza pensarci due volte; spesso, le banalità resistono all'esame, rivelandosi ben fondate; ma, mettendole in questione, il teorico ha svolto un servizio utile: ci ha costretto a riflettere su ciò che comunemente accettiamo come ovvio, senza pensarci due volte, e, in tal modo, a capire che cosa, in effetti, già pensiamo».

nel contesto dell'interpretazione giuridica, ma piuttosto cercare di capire cosa significa usare argomenti di questo tipo, e quali siano i presupposti del loro impiego.

## 1. Ipse dixit

È un dato di comune esperienza che una affermazione possa essere giustificata facendo appello all'autorità del soggetto che la ha formulata. Così, è normale fondare il convincimento che un certo cibo faccia male, o che una certa diagnosi sia corretta o affidabile, perché lo ha detto un certo medico specializzato; così come è normale fondare il convincimento che la Terra sia sferica, o che essa abbia una certa distanza dal Sole, o che esistano i buchi neri, o che una certa sostanza sia tossica, o che esista il DNA, o che Napoleone sia stato sconfitto a Waterloo (o che Napoleone sia esistito), sul fatto che tutte queste cose sono state affermate da certi esperti – spesso, dalla comunità degli esperti. In casi come questi, il fatto che una certa tesi sia stata affermata da un certo soggetto prende il posto della capacità di chi invoca l'affermazione dell'esperto di dimostrare direttamente la verità di quella tesi, o quantomeno la rafforza.

Beninteso, non è il mero fatto che un certo soggetto abbia detto X a rendere X vero. La mera affermazione di X da parte di chicchessia, di per sé, non rende vero X. È evidente che un argomento *ex auctoritate* non può mai fondare la verità di ciò che sostiene, semplicemente perché non esistono in nessun campo autorità infallibili (dal punto di vista logico, o quantomeno della logica deduttiva, l'argomento *ex auctoritate* è un argomento fallace – è una fallacia “di rilevanza”).

Tuttavia, a date condizioni, il fatto che qualcuno abbia detto X può essere una ragione per credere che X sia probabilmente, o molto probabilmente, vero. A *date condizioni*: banalmente (anche se l'analisi precisa di questa situazione può non essere affatto banale), si tratta del fatto che chi ha detto X *ne sa di più* sul campo di esperienza a cui appartiene X. Il fatto che uno storico affidabile abbia formulato una affermazione in campo storiografico è una ragione per credere nella verità di quella affermazione; ma lo stesso non si può dire se quello storico formula affermazioni in campo astrofisico o epidemiologico<sup>3</sup>. Ovviamente, nulla in astratto mi impedisce di acquisire in prima persona l'*expertise* necessaria a farmi la mia idea sulla verità di X; ma potrebbero volerci anni o decenni di studio e di verifiche empiriche, e quindi in molti casi rimettersi al parere dell'esperto – trattarlo “come vero”, anche se solo probabilmente vero – può essere un'idea perfettamente sensata.

Quando ciò accade, sto trattando il soggetto che dice X come una autorità, e precisamente come una autorità *teoretica*. Se qualcuno è trattato come una autorità teoretica, allora il fatto che egli abbia affermato qualcosa (quantomeno relativamente ad un certo campo di esperienza) è una ragione per credere che quella affermazione sia probabilmente, o molto probabilmente, vera. Proprio per questa ragione, uno dei nomi del ricorso all'autorità per giustificare la bontà di una certa tesi, oltre ad “argomento *ex auctoritate*”, è “argomento *ad verecundiam*”: l'argomento cioè che si basa sull'esibire modestia o, potremmo anche dire, deferenza rispetto a qualcuno<sup>4</sup>.

Le autorità teoretiche non sono il solo tipo di autorità a cui possiamo far riferimento in una argomentazione. Esistono anche autorità di altro tipo – autorità le cui affermazioni non creano ragioni per credere la (probabile) verità di qualcosa, ma piuttosto ragioni per fare qualcosa – ragioni *per agire* in qualche modo, anziché ragioni *per credere* qualcosa. Il fatto che un certo soggetto abbia detto X può essere una ragione per considerare X la cosa giusta o doverosa da fare.

<sup>3</sup> In casi come questo il riferimento all'autorità diventa un argomento fallace non solo da un punto di vista deduttivo ma anche da un punto di vista induttivo, perché non riesce a fondare neanche la probabilità dell'affermazione in questione.

<sup>4</sup> Sugli argomenti *ex auctoritate* in generale v. COPI, COHEN 1999, 172-174; PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA 2001, 322-327; IACONA 2005, III-112, 117-118; VARZI, NOLT, ROHATYN 2007, 236-237; WALTON 2008, cap. 7.

Quando ciò accade, il soggetto in questione è trattato come una autorità *pratica*<sup>5</sup>. Se qualcuno è trattato come una autorità pratica, allora il fatto che egli abbia detto di fare qualcosa è una ragione per fare quella cosa. L'esempio più ovvio è il rapporto genitori-figli: quantomeno dal punto di vista del genitore<sup>6</sup>, il fatto stesso di aver detto di fare qualcosa (apparecchiare la tavola, fare i compiti, rientrare a casa entro un certo orario, ecc.) dovrebbe essere una ragione valida e sufficiente affinché il figlio faccia quella cosa. In generale, in qualunque struttura di tipo gerarchico il fatto che un "superiore" abbia detto ad un "subordinato" di fare qualcosa è di per sé una ragione affinché quest'ultimo faccia quella cosa.

Analogamente a quanto abbiamo visto per l'autorità teoretica, anche l'autorità pratica ha solitamente un ambito delimitato: il mio datore di lavoro può darmi delle direttive che riguardano l'attività lavorativa e io potrò trattarle come direttive autoritative (valide per il solo fatto che provengono da lui), ma non avrà alcuna autorità sulla mia vita sentimentale o sulla mia fede calcistica o sulle mie preferenze culinarie. Inoltre, mentre una autorità teoretica è fondata sulla sua *maggiore expertise* (quantomeno su un certo campo di esperienza), una autorità pratica è fondata su una relazione gerarchica (quantomeno su un certo campo di esperienza), relazione che può a sua volta derivare da considerazioni del tipo più vario (amore per i genitori, rispetto per i capelli bianchi, timore o venerazione per l'autorità, l'aver sottoscritto un contratto di lavoro, ecc.).

In sintesi, dunque, il riferimento all'autorità è un argomento "formale", o "indipendente dal contenuto"<sup>7</sup>: il fatto che una autorità abbia detto X è una ragione per credere nella verità di X (se autorità teoretica), o è una ragione per fare X (se autorità pratica), a prescindere dal merito di X. Se dico «stasera rientro a casa presto perché ho bisogno di dormire», il mio bisogno di dormire è una ragione *sostanziale* in favore del rientrare a casa presto. Se invece dico «stasera rientro a casa presto perché me lo ha detto mia mamma», il fatto che lo abbia detto mia mamma è una ragione autoritativa e, in questo senso, *formale*, in favore del rientrare a casa presto: è una ragione che prescinde da una valutazione dei benefici (in termini di salute, di riposo, ecc.) che posso acquisire dall'essere presto a casa, o dal fatto che mia mamma mi abbia razionalmente persuaso dell'esistenza di tali benefici.

Inoltre, il riferimento all'autorità non è necessariamente perentorio; il fatto che una autorità abbia detto X non è una ragione *assoluta* per credere X, o per fare X: sia perché, come abbiamo visto, X potrebbe essere al di fuori del campo di competenza dell'autorità; sia perché X potrebbe confliggere con altre ragioni, teoretiche o pratiche, più importanti (un dottore mi ha diagnosticato una certa malattia, ma un altro dottore più esperto la ha esclusa; mia mamma mi ha detto di tornare presto a casa, ma un mio amico ha avuto un incidente e devo portarlo in ospedale; il mio datore di lavoro mi ha imposto di rinunciare alle ferie, ma questo mi creerebbe un danno alla salute o metterebbe in crisi il mio matrimonio). Tuttavia, trattare qualcuno come una autorità vuol dire che *nella maggior parte dei casi* siamo disposti ad accettare ciò che dice come probabilmente vero, o come la cosa da fare, anche quando la sua affermazione diverge da ciò che avremmo affermato con una valutazione fatta in prima persona.

Il ricorso ad argomenti di autorità è presente anche nel diritto. È del tutto possibile che l'accettabilità di una certa affermazione, all'interno di un discorso giuridico, venga fondata semplicemente sul fatto che quella affermazione è stata formulata da qualcuno. Questo, in fondo, non può essere considerato sorprendente: che il diritto sia una pratica autoritativa, che nel diritto siano presenti autorità, è affermazione difficilmente contestabile, indipendentemente dal modo specifico in cui il concetto di autorità del diritto venga poi articolato e fondato<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Alcune presentazioni della distinzione tra autorità teoretica e autorità pratica possono leggersi in RAZ 1986, 52-53; GREEN 1988, 26-29; SOPER 2002, 35-38; SHAPIRO 2002, 398-402; LAMOND 2010, 16-35.

<sup>6</sup> Questa precisazione può servire a mitigare l'aura di fantascientificità dell'esempio.

<sup>7</sup> HART 1982, 243-268.

<sup>8</sup> L'elaborazione più articolata e influente dell'idea di autorità nel, e del, diritto, è sicuramente quella offerta da

In particolare, l'angolazione che mi interessa affrontare adesso è quella del discorso giuridico *interpretativo*: può capitare infatti che una certa interpretazione giuridica – una certa tesi interpretativa – venga difesa sulla base del fatto che essa è stata già sostenuta da qualcuno<sup>9</sup>. In questo modo, il riferimento all'autorità, l'argomento *ex auctoritate*, funziona come *argomento interpretativo*: un argomento a sostegno della bontà (accettabilità, plausibilità, ecc.) di una certa interpretazione giuridica<sup>10</sup>.

Nonostante l'uso dell'argomento *ex auctoritate* sia, di fatto, estremamente diffuso nel contesto dell'argomentazione interpretativa<sup>11</sup>, tanto giudiziale quanto dottrinale, l'attenzione ad esso dedicata da parte dei teorici dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica sembra decisamente limitata; sembra esserci una tendenza a trattare l'argomento *ex auctoritate* come un argomento interpretativo di nicchia, di rilievo residuale, poco significativo. Alcuni studi sull'argomentazione giuridica non lo menzionano nemmeno<sup>12</sup>. Per parte mia, credo che una analisi dell'argomento *ex auctoritate* nell'argomentazione interpretativa sia utile e interessante: sia per la frequenza pressoché routinaria con cui è utilizzato dai giuristi, sia perché la semplicità e l'ovvietà di questo argomento sono destinate a rivelarsi, ad una occhiata appena più attenta, solo apparenti.

## 2. Interpretazione e argomentazione giuridica: appunti per un vademecum

Per interpretazione giuridica intendo l'attività di attribuzione di significato ad un enunciato presente in una fonte del diritto. Seguendo una impostazione pressoché standard<sup>13</sup>, l'enunciato interpretando può essere chiamato *disposizione*; il significato ad esso attribuito a seguito di attività interpretativa è la *norma*. La norma è dunque ciò che risulta dall'interpretazione di una disposizione (o di più disposizioni).

O meglio, poiché il vocabolo “interpretazione” è ambiguo, potendo esso designare tanto una attività quanto il prodotto di quella attività, possiamo anche dire che la norma è individuata a seguito di una attività interpretativa (una interpretazione-attività), e che a sua volta essa *equivale* ad una interpretazione (una interpretazione-prodotto).

### 2.1. La struttura delle tesi interpretative

La struttura elementare di una interpretazione-prodotto è dunque

(1) D significa N

o, il che è lo stesso,

(1) N è il significato di D (N è espressa da D)

Joseph Raz (anche se non è andata esente da critiche): v. RAZ 1979; RAZ 2009.

<sup>9</sup> Per TARELLO 1980, 372, in base all'argomento *ex auctoritate* «ad un enunciato normativo va attribuito quel significato che gli è già stato attribuito da qualcuno, e per questo solo fatto».

<sup>10</sup> Questo, ovviamente, non è l'unico uso che si può rinvenire nel diritto di argomenti *ex auctoritate*. Ad esempio, argomenti *ex auctoritate* si possono trovare nell'argomentazione probatoria, come quando in un processo si fa riferimento alla consulenza scientifica. In proposito, si veda l'esautiva disamina di CARLIZZI 2019.

<sup>11</sup> Rileva TARELLO 1980, 55, che nei sistemi moderni l'argomento autoritativo «è abbastanza largamente usato e non è privo di efficacia persuasiva».

<sup>12</sup> Cfr. ad es. GUASTINI 2004; CANALE, TUZET 2020.

<sup>13</sup> Per una presentazione più articolata si può vedere PINO 2021, capp. 1-2, cui rinvio anche per gli opportuni riferimenti bibliografici. Una critica a questo modo di concettualizzare l'interpretazione è invece in LUCIANI 2016.



dove, evidentemente, N è la norma che rappresenta il significato della disposizione D, individuato tramite interpretazione (N è una possibile interpretazione di D)<sup>14</sup>. Un enunciato riconducibile alla forma (1) è un “enunciato interpretativo” o “tesi interpretativa”: è una tesi che accredita una certa interpretazione e dunque una certa norma. Ogniqualvolta i giuristi usano o menzionano una norma N, essi presuppongono una tesi interpretativa del tipo (1) (se N è una norma esplicita<sup>15</sup>).

Banalmente, non ogni attività di attribuzione di significato ad un enunciato delle fonti può contare come interpretazione. Non chiameremmo “interpretazione giuridica”, almeno qui e ora, una attribuzione di significato effettuata sulla base di un sogno o di una visione estatica, o sotto l’effetto di droghe, o sulla base di un esperimento surrealista di scrittura automatica, o grazie ad un lancio di dadi. Può essere considerata “interpretazione” solo quella attività di attribuzione di significato (e il suo risultato) che sia stata svolta o che comunque sia giustificabile *secondo certi criteri*, considerati come rilevanti, ammissibili, accettabili, o perfino obbligatori, in una certa cultura giuridica. Questo è il campo dell’argomentazione giuridica, e più precisamente il campo dell’argomentazione dell’interpretazione.

Argomentare vuol dire fornire ragioni a sostegno di una certa conclusione. L’argomentazione giuridica (intesa come argomentazione interpretativa<sup>16</sup>) fornisce le ragioni a favore di una certa conclusione interpretativa: serve a mostrare che la norma (l’interpretazione-prodotto) è proprio il significato di quella disposizione, e che è un significato legittimamente individuabile (un significato possibile, o il significato più plausibile, o il significato più corretto, o l’unico significato possibile) alla luce dei criteri accettati nella cultura giuridica di riferimento.

- (1) D significa N  
(1<sub>a</sub>) in virtù di A

La proposizione (1<sub>a</sub>) mostra l’argomento interpretativo utilizzato a giustificazione della tesi interpretativa (1). La possiamo chiamare “argomentazione di primo livello”. È possibile che l’argomento interpretativo usato nell’argomentazione di primo livello venga esplicitamente esibito dall’interprete; spesso però i giuristi, specialmente in situazioni interpretative considerate come ovvie, non sentono il bisogno di formulare espressamente l’argomento interpretativo che sorregge la tesi interpretativa<sup>17</sup>.

Le proposizioni (1)-(1<sub>a</sub>) danno ancora una rappresentazione semplificata della struttura di una tesi interpretativa. Spesso, infatti, l’interprete si misura con più significati possibili, e dunque con più norme possibili, tutte derivabili dalla medesima disposizione. In questi casi, che sono piuttosto frequenti, la tesi interpretativa diventa

- (2) D significa N<sub>1</sub>, anziché N<sub>2</sub>, N<sub>3</sub>, N<sub>4</sub>..., in virtù di A<sub>1</sub>

La proposizione (2) mostra che in questo caso l’interprete ha dovuto operare una scelta tra più interpretazioni (tra più norme) possibili, e ora questa scelta deve necessariamente essere giusti-

<sup>14</sup> Più precisamente, lo schema (1) si riferisce solo alle norme esplicite, tratte per l’appunto dall’interpretazione di una disposizione. È anche possibile che una norma non rappresenti il significato di un enunciato delle fonti (norme implicite).

<sup>15</sup> Vedi la nota precedente.

<sup>16</sup> D’ora in avanti mi riferirò invariabilmente all’argomentazione interpretativa, e ometterò di reiterare questa precisazione. Ma ovviamente anche il ragionamento probatorio è soggetto ad argomentazione, anche una tesi probatoria va giustificata sulla base di certi criteri.

<sup>17</sup> Questo è il “principio di economia” dell’argomentazione, secondo cui una giustificazione va fornita solo quando richiesta, e in particolare quando l’interprete fronteggia scelte interpretative attualmente o potenzialmente controverse; v. ALEXY 1998, 156; GIANFORMAGGIO 1988, 466; GIANFORMAGGIO 2008, 117-118; DICIOTTI 1999a, 232, 250-251; DICIOTTI 1999b, 66-67.

ficata. (Come abbiamo notato poco sopra, la giustificazione va data solo quando è necessaria, e quando il significato della disposizione è ovvio allora una giustificazione non è necessaria; ma quando sono possibili più significati, allora il significato non può più essere considerato ovvio e la scelta di un significato anziché di un altro va necessariamente giustificata.) La giustificazione avviene sulla base dell'argomento interpretativo  $A_1$ . Ma, se sono disponibili altri significati ( $N_2, N_3, N_4, \dots$ ), ciò probabilmente significa che sono astrattamente disponibili pure altri argomenti interpretativi, idonei a giustificare questi altri significati. Dunque, la tesi interpretativa (2) include non solo la scelta del significato  $N_1$  rispetto ad altri possibili ma anche, quantomeno implicitamente, una preferenza per l'argomento interpretativo  $A_1$  rispetto ad altri disponibili.

(2<sub>a</sub>)  $A_1$  deve essere preferito a  $A_2, A_3, A_4, \dots$  (che giustificherebbero  $N_2, N_3, N_4, \dots$ )

La preferenza per  $A_1$  rispetto ad altri argomenti interpretativi disponibili è, a sua volta, soggetta a giustificazione<sup>18</sup>

(2<sub>b</sub>)  $A_1$  deve essere preferito a  $A_2, A_3, A_4, \dots$  perché...

La proposizione (2<sub>b</sub>) è una “argomentazione di secondo livello”: non serve, direttamente, a giustificare l'attribuzione di significato alla disposizione interpretanda, ma piuttosto a giustificare la scelta dell'argomento interpretativo rispetto ad altri astrattamente disponibili (è un meta-argomento interpretativo).

Le proposizioni (2)-(2<sub>a</sub>)-(2<sub>b</sub>) rappresentano una più completa schematizzazione di una tesi interpretativa e della sua argomentazione giustificativa.

## 2.2. L'argomentazione interpretativa

Anche se in ogni cultura giuridica vi sono alcuni argomenti interpretativi chiaramente ammissibili e altri chiaramente non ammissibili, non è semplice stilare una lista precisa ed esaustiva degli argomenti in uso in un certo momento. Spesso lo stesso diritto positivo codifica espressamente gli argomenti interpretativi che gli interpreti sono chiamati ad utilizzare: nel diritto italiano, questo accade paradigmaticamente con l'art. 12 preleggi, che indica l'uso di alcuni canoni interpretativi in via generale<sup>19</sup>; e capita che alcune leggi contengano specifiche direttive interpretative. Tuttavia, gli argomenti interpretativi emergono per lo più “spontaneamente” dalla prassi degli interpreti, spesso sovrapponendosi ai criteri formalmente previsti dal diritto positivo stesso, e di solito fagocitandoli.

Alcuni teorici dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica hanno prodotto elenchi variabili, e di varia estensione, degli argomenti interpretativi di fatto utilizzati, o potenzialmente utilizzabili, dai giuristi<sup>20</sup>. Altri, preso atto della grande varietà di argomenti interpretativi di fatto utilizzati dai giuristi, e della difficoltà di individuarne una lista completa, preferiscono salire ad un livello più alto di astrazione e, invece di censire *singoli* argomenti interpretativi, individuano distinti *gruppi* di argomenti omogenei (al cui interno possono poi essere individuate le opportune variazioni sul tema)<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Salvo che, nuovamente, questa non sia una scelta percepita come del tutto ovvia (v. la nota precedente).

<sup>19</sup> Disposizioni dall'analogia funzione, ma dal contenuto lievemente diverso, sono presenti ad esempio nell'art. 1 del codice civile svizzero, e nell'art. 3 del codice civile spagnolo.

<sup>20</sup> Ad esempio, BARBERIS 2006, ne censisce 10; SUMMERS, TARUFFO 1991, 464-465, ne censiscono 11 (con approssimazione per difetto); TARELLO 1980, cap. VIII, ne censisce 15; DICIOTTI 1999a, 309-323, ne censisce 20; LOMBARDI VALLAURI 1981, 55-57, ne censisce 24; CHIASSONI 2007, 80-96, ne censisce 25.

<sup>21</sup> Ad esempio, MACCORMICK 1993, indica tre categorie di argomenti interpretativi: 1) argomenti linguistici, 2) argomenti sistematici, 3) argomenti teleologici/deontologici; ALEXY 1996, indica quattro categorie di argomenti interpretativi: 1) linguistici, 2) genetici, 3) sistematici, 4) pratici generali.

Ora, simili censimenti e raggruppamenti sono utili da vari punti di vista. Tuttavia, occorre tenere presente che la realtà delle argomentazioni giuridiche effettivamente prodotte dagli interpreti è quasi sempre molto meno ordinata e precisa di quanto potrebbero far pensare le liste prodotte dai teorici dell'argomentazione. Per un verso, infatti, le liste dei teorici sono modelli, e dunque tentativi di razionalizzazione a posteriori di ciò che accade nella pratica. Se ben fatti, i modelli teorici possono avere un'utile funzione conoscitiva, ordinatoria, e anche critica (possono avere una funzione di "terapia linguistica", o concettuale, nei confronti delle argomentazioni di fatto prodotte dagli interpreti): ma non sono, né intendono essere, una esatta fotografia della realtà. Per altro verso, e questa è una considerazione forse più interessante, molti argomenti interpretativi – così come catalogati dalla teoria dell'argomentazione – tendono a sfumare gli uni negli altri; spesso, operando una lieve variazione in un argomento interpretativo si può ottenere un argomento di tipo diverso; e spesso (e in alcuni casi necessariamente), un argomento opera intrecciato ad un altro argomento. Tipico, da questo punto di vista, è il caso dell'argomento psicologico o dell'intenzione del legislatore che, se inteso "in senso oggettivo", come ricerca della volontà "della legge", diventa un argomento teleologico; e gli argomenti teleologici spesso si presentano come argomenti "per principi", i quali a loro volta (se i principi in questione sono di rango costituzionale) diventano esempi di interpretazione "conforme a Costituzione". Ebbene, la sovrapposizione di argomenti interpretativi nelle argomentazioni dei giuristi può talvolta derivare da un loro uso disinvolto, impreciso o frettoloso; ma talvolta deriva dal fatto che vari argomenti interpretativi tendono effettivamente ad intrecciarsi tra loro, e dunque presentarli distintamente può risultare, in qualche misura, una semplificazione fuorviante<sup>22</sup>.

Oltre al fatto appena considerato che spesso gli argomenti interpretativi si presentano tra loro intrecciati, occorre anche considerare che è piuttosto raro che in una argomentazione giuridica venga mobilitato *un solo* argomento interpretativo: salvo che nei casi percepiti come (molto) facili o ovvi, nei quali, come abbiamo visto, il bisogno di argomentazione è meno pressante, l'interprete cerca solitamente di portare a sostegno più argomenti interpretativi contemporaneamente, che convergono tutti verso il medesimo risultato interpretativo: l'interprete propone, così, una "argomentazione convergente"<sup>23</sup>. In generale, una tesi interpretativa sorretta da più argomenti distinti e convergenti appare più forte: innanzitutto perché in tal caso la tesi interpretativa in questione risulta accettabile da diversi punti di vista (dal punto di vista, cioè, di diversi possibili argomenti giustificativi); e in secondo luogo perché, anche ove una delle linee argomentative proposte dall'interprete dovesse risultare debole o contestabile, la tesi interpretativa continuerebbe ad essere giustificata dagli altri argomenti interpretativi impiegati.

A questo proposito possiamo distinguere, in linea generale, tra argomenti interpretativi forti e deboli. Un argomento interpretativo è forte se è considerato idoneo a giustificare, anche da solo, un certo esito interpretativo: un risultato interpretativo può tranquillamente poggiare su un solo argomento forte, anche se l'interprete potrebbe comunque decidere di mobilitare, *ad abundantiam*, anche ulteriori argomenti interpretativi a sostegno della soluzione proposta. Un argomento interpretativo è debole se non è considerato idoneo a giustificare da solo un certo risultato interpretativo – può solo operare in congiunzione con altri, in una argomentazione convergente, al fine di giustificare una certa tesi interpretativa<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> BARBERIS 2006, 6, sottolinea la dimensione "sistemica", o "olistica" dell'argomentazione giuridica («gli argomenti presentano una tale rete di relazioni reciproche da non poter essere tipizzati l'uno indipendentemente dall'altro»); v. anche TROPER 2003, 86.

<sup>23</sup> Sulle "argomentazioni convergenti", in generale, v. COPI, COHEN 1999, 28-29; IACONA 2005, 38-39.

<sup>24</sup> Il caso limite di argomento interpretativo debole è l'argomento apagogico, o *ab absurdo*: esso infatti opera essenzialmente in negativo, per screditare una tesi interpretativa presentata come assurda, e dunque non è concettualmente in grado di funzionare da solo per giustificare in positivo una tesi interpretativa.

Di solito, gli argomenti interpretativi forti *devono* essere usati in una argomentazione giuridica: non impiegarli è considerato un vizio o un difetto dell'argomentazione stessa, che espone l'argomentazione interpretativa a censure formali o quantomeno ad essere criticata come argomentazione manchevole. Ad esempio, la Corte costituzionale ha a lungo affermato che i giudici comuni devono esperire almeno un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione, a pena dell'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. Gli argomenti interpretativi deboli, invece, *possono* essere usati: il loro uso è ammesso per rendere l'argomentazione più plausibile, completa, o elegante, ma l'interprete non è tenuto ad usarli.

Uno stesso argomento può risultare, in determinate circostanze, forte o debole. Si pensi all'argomento dei principi: in linea generale si tratta di un argomento piuttosto forte, ma poi la sua forza effettiva dipenderà anche dal principio (o dal *tipo* di principio: principi costituzionali, settoriali, ecc.) di volta in volta invocato. E anche l'argomento teleologico e quello psicologico sono particolarmente forti solo quando la *ratio legis* o l'intenzione del legislatore (nella misura in cui essa sia identificabile) appaiono del tutto evidenti. Mentre diventano argomenti deboli quando la *ratio legis* o l'intenzione legislativa appaiono poco credibili, non ricostruite in maniera rigorosa, ecc.

Infine, può talvolta accadere che alcuni argomenti interpretativi si presentino non affiancati ma piuttosto "incastonati" l'uno dentro l'altro. Ad esempio, l'argomento "della costanza terminologica" (secondo cui ad uno stesso termine si deve assegnare sempre lo stesso significato, anche se ricorre in atti normativi o in sotto-sistemi diversi), così come quello, speculare, "dell'incostanza terminologica" (secondo cui ad uno stesso termine si devono assegnare significati diversi, quando ricorre in atti normativi o in sotto-sistemi diversi), potrebbe trovarsi incastonato nell'argomento psicologico della volontà del legislatore: in tal caso, è la (presunta) volontà del legislatore a far propendere verso la costanza, oppure l'incostanza, linguistica.

### 3. L'argomento ex auctoritate

In base alla definizione che abbiamo già introdotto, impiegare un argomento *ex auctoritate* (o argomento autoritativo, o argomento *ab exemplo*) per giustificare una interpretazione giuridica significa considerare giustificato un esito interpretativo per il solo fatto che esso è già stato enunciato da qualcuno<sup>25</sup>. La disposizione D si presta ad essere interpretata nel senso  $N_1$  e nel senso  $N_2$ ; poiché un qualche soggetto A ha già scelto  $N_1$ ,  $N_1$  è il significato corretto (è giustificato scegliere  $N_1$ ). Il soggetto A, si noti, può anche essere lo stesso soggetto che sta avanzando la tesi interpretativa: l'esempio più evidente è quando la Corte costituzionale, o le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, citano proprie precedenti interpretazioni a sostegno di una tesi interpretativa ("autoprecedente")<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Cfr. *supra*, nt. 9 e testo corrispondente. Sull'uso di argomenti di questo tipo nel diritto, TARELLO 1980, 372-375; DICIOTTI 1999A, 314-316; CHIASSONI 2002-2003, 55-124; CHIASSONI 2007, 91-93; SCHAUER 2008; SCHAUER 2009; LAMOND 2010; SHECAIRA 2017.

Utilizzo le espressioni "argomento *ex auctoritate*" e "argomento *ab exemplo*" come perfettamente equivalenti, anche se talvolta è stato suggerito che non lo siano (così ad es. MORAL SORIANO 1998, che però non pare rendere molto chiara la presunta differenza tra le due cose).

<sup>26</sup> Secondo Riccardo Guastini, in questi casi non sarebbe all'opera un argomento *ex auctoritate* (perché «una Corte non ha valore di *auctoritatis* verso sé medesima»), ma il distinto argomento retorico dello *stare decisis* (GUASTINI 2018, 87). Questa distinzione, tuttavia, non sembra convincente: nel richiamare un proprio precedente, una Corte non si sottomette all'autorità di sé stessa, ma piuttosto ribadisce la propria autorità all'uditorio (le parti del processo, gli altri giudici...). L'argomento *ex auctoritate* è un argomento interpretativo, e come tale la sua funzione è di mostrare la plausibilità di una certa tesi interpretativa: nel richiamare propri precedenti, una Corte non fa altro che affermare che le proprie precedenti decisioni sono idonee a giustificare una certa attribuzione di significato, per

Come si vede da questa sintetica definizione, l'argomento autoritativo non fa perno (o comunque, non principalmente e non necessariamente) sul fatto che il soggetto A sia stato in grado, a sua volta, di addurre buone ragioni a favore di  $N_1$ : l'argomento *ex auctoritate* non è un modo di giustificare una tesi interpretativa *per relationem*, rinviando cioè ai buoni argomenti già adottati da altri. Piuttosto, nella logica dell'argomento *ex auctoritate* a fungere da ragione giustificativa in favore di  $N_1$ , è *il fatto stesso* che A ha detto così (il fatto stesso che  $N_1$  figuri, come interpretazione-prodotto, nel discorso interpretativo di A).

Nonostante l'apparente stranezza, questa logica ha una sua plausibilità: come minimo, e a parità di condizioni, il semplice fatto che una certa cosa sia stata già detta da qualcuno la rende un po' più credibile. E, come nota Fred Schauer, «a legal argument is often understood to be a better legal argument just because someone has made it before, and a legal conclusion is typically taken to be a better one if another court either reached it or credited it on an earlier occasion»<sup>27</sup>. (Si sarà notato che per suffragare la mia affermazione ho appena chiamato a supporto l'opinione di Schauer, cioè ho impiegato esattamente un argomento *ex auctoritate*).

Ovviamente, ciò apre la domanda del perché si debba seguire ciò che ha detto A – ovvero, la domanda su quali caratteristiche debba possedere A al fine di rendere il mero riferimento a ciò che egli ha detto una giustificazione sufficiente, o convincente, per un'altra interpretazione<sup>28</sup>. Più precisamente, la situazione che mi interessa esplorare è quella in cui il soggetto la cui autorità è invocata è *un altro interprete* (lo potremmo chiamare “argomento *ex auctoritate* in senso stretto”). Questa precisazione è opportuna perché la logica dell'argomento *ex auctoritate*, a ben guardare, sembra governare anche altri, forse più familiari, argomenti interpretativi, come ad esempio l'argomento psicologico (o argomento dell'intenzione del legislatore), e l'argomento del significato letterale: anche in questi casi, infatti, l'interprete propone di attestare l'interpretazione di una disposizione su un certo significato, proprio in quanto quel significato corrisponde esattamente a ciò che ha detto, o voluto, il legislatore. In questi casi, l'autorità verso la quale si presta deferenza è quella del legislatore.

Sia le nozioni di significato letterale e di intenzione del legislatore, sia il problema dell'autorità del legislatore, ci porterebbero su un terreno diverso (e alquanto spinoso) rispetto a ciò di cui mi voglio occupare qui. L'oggetto di questo lavoro, pertanto, resterà confinato all'argomento *ex auctoritate* in senso stretto, e cioè alla situazione in cui ad essere invocata è una precedente interpretazione, o comunque una affermazione proveniente da un altro interprete. Da questo punto di vista, possiamo distinguere tra autorità “epistemiche”, e autorità “sistemiche”.

### 3.1. Autorità epistemiche

Una autorità epistemica è un soggetto al quale è riconosciuta una notevole *expertise* in un certo campo disciplinare: poiché quel soggetto è generalmente riconosciuto come altamente competente in un certo settore, ci si rimette alla sua opinione, o comunque si considera la sua opinione come degna di essere tenuta in debita considerazione nel procedimento interpretativo. Il fatto che una certa tesi sia stata sostenuta da una autorità epistemica la rende più plausibile, più credibile, maggiormente giustificata, *proprio per il fatto che è stata sostenuta da quell'autorità*. Ovviamente, in questo contesto stiamo facendo riferimento ad una autorità epistemica la cui competenza sia di tipo giuridico, e che abbia formulato tesi interpretative.

questo stesso fatto. Esattamente come accade in un rapporto genitori-figli («ti ho già detto cento volte che devi lavarti le mani prima di venire a tavola»).

<sup>27</sup> SCHAUER 2008, 1950.

<sup>28</sup> Talvolta, l'uso di argomenti di questo tipo è prescritto dallo stesso diritto positivo: cfr. l'art. 1, co. 3, del codice civile svizzero: «Egli [cioè il giudice, ndr] si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli».

Nuovamente, affinché il riferimento all'opinione di quel soggetto costituisca un argomento *ex auctoritate*, l'opinione in questione non deve essere richiamata in quanto convincente in sé, ma proprio perché proveniente da qualcuno che è dotato di una specifica autorevolezza. Se si cerca, invece, di rendere accettabile una certa tesi interpretativa facendo riferimento alla persona che la ha formulata, si sta invocando qualcosa in più e di diverso rispetto al fatto che quella tesi è *di per sé* convincente: si sta suggerendo infatti che la tesi deve essere accolta perché (o quantomeno *anche* perché) è stata enunciata proprio da quel soggetto, in quanto considerato particolarmente autorevole.

L'autorevolezza rilevante può provenire dalla reputazione scientifica guadagnata nel corso della carriera (con pubblicazioni considerate particolarmente influenti, partecipazione a conferenze, visibilità variamente acquisita nel dibattito scientifico, l'aver ricoperto elevati incarichi istituzionali...), riconosciuta *expertise* e specializzazione su una materia, affiliazione ad una istituzione scientifica o accademica rinomata, sede in cui è apparsa quell'opinione (una rivista particolarmente qualificata, su cui appaiono solo contributi che abbiano superato un duro processo di selezione), ecc.

L'esempio tipico di ricorso ad autorità epistemiche nell'argomentazione giuridica è ovviamente il riferimento alle opinioni espresse da interpreti "non ufficiali", cioè da interpreti non dotati di poteri autoritativi: tipicamente, la dottrina.

Ma si può ricondurre a questo uso dell'argomento *ex auctoritate* anche una variante del c.d. argomento comparatistico: l'argomento interpretativo che consiste nel cercare supporto ad una tesi interpretativa nel fatto che tale tesi è conforme a ciò che accade anche in altri ordinamenti. La variante in questione è quella che consiste nel far riferimento alle interpretazioni rese da giudici di altri ordinamenti (il c.d. dialogo tra le Corti)<sup>29</sup>; anche in questi casi, infatti, l'interpretazione o il precedente straniero non è invocato (solo) in quanto convincente di per sé, ma anche – e di solito tacitamente – perché proviene da una Corte particolarmente autorevole, o da un sistema giuridico (o da una società, una cultura, ecc.) ritenuto essere per qualche aspetto "all'avanguardia", ecc.: difficilmente per suffragare una tesi interpretativa in materia di libertà religiosa si farà riferimento *ex auctoritate* alla giurisprudenza di un paese teocratico, o per suffragare una tesi interpretativa in materia di parità tra sessi si farà riferimento *ex auctoritate* alla giurisprudenza di un paese a cultura patriarcale, o per suffragare una tesi interpretativa in materia di libertà di espressione e di diritti politici si farà riferimento *ex auctoritate* alla giurisprudenza di una dittatura<sup>30</sup>. La ragione per cui può apparire giustificato rivolgersi alla giurisprudenza di un altro paese per cercare sostegno ad una certa tesi interpretativa può consistere, ad esempio, nel fatto che in quel paese è già in atto una consolidata esperienza applicativa su una certa normativa, e dunque su di essa quella giurisprudenza ha avuto modo di maturare una notevole *expertise*.

Normalmente, una autorità epistemica viene invocata non ciecamente, ma piuttosto *ad abundantiam*: e cioè a sostegno di una tesi interpretativa che l'interprete presenta già di per sé come plausibile. Il riferimento ad una autorità epistemica, cioè ad un soggetto considerato particolarmente esperto su una materia (giuridica), produce un surplus "reputazionale" di plausibilità, *che si aggiunge* al fatto che la tesi interpretativa difesa dall'interprete è già presentata come plausibile su altre basi. In altre parole, il riferimento ad una autorità epistemica figura normalmente insieme ad altri argomenti, e va dunque a formare una argomentazione convergente. Non è difficile capire la ragione per cui nell'argomentazione interpretativa il riferimento ad autorità epistemiche è solitamente solo sussidiario: il fatto è che l'interprete che fa appello ad una qualche autorità (un'autorità in campo giuridico) è a sua volta un giurista, e cioè un soggetto del tutto competente a formulare e argomentare in proprio tesi interpretative. Sarebbe ben strano se un giurista sostenesse una tesi interpretativa rimettendosi *interamente* all'autorità epistemica di un altro giurista.

<sup>29</sup> DE VERGOTTINI 2010.

<sup>30</sup> Riferimenti di questo potrebbero piuttosto operare in funzione di "esempio", anziché in funzione di argomento *ex auctoritate*: cioè come elementi di informazione e forse anche di paragone, anziché come veri e propri argomenti giustificativi. Su questa nozione di "esempio", v. TARUFFO 1998; TARUFFO 2007.

### 3.2. Autorità sistemiche

Una autorità sistemica è un soggetto che, nel contesto dell'ordinamento giuridico di riferimento, è dotato di un potere decisionale ufficiale, e cioè del potere di decidere casi in maniera autoritativa. Come è ovvio, esempi di riferimento alle interpretazioni rese da autorità sistemiche sono i precedenti giudiziari, anche in assenza di una dottrina del precedente vincolante.

Il riferimento ad una autorità sistemica ha un fondamento diverso rispetto al riferimento ad una autorità epistemica. Nel caso dell'autorità epistemica, come abbiamo visto poco sopra, l'idea sottostante è che l'autorità che viene richiamata “ne sappia di più”, e per questa ragione le sue tesi interpretative hanno un surplus “reputazionale” di plausibilità alla tesi interpretativa da difendere. Nel caso dell'autorità sistemica, invece, il fondamento non è di carattere epistemologico (la maggiore *expertise* di un certo soggetto), ma pratico: ci sono ragioni di carattere etico-politico, o di politica del diritto, che inducono l'interprete a rimettersi, o quantomeno a dare un certo peso, alle interpretazioni già rese da un soggetto di questo tipo.

Così, il riferimento ad una autorità sistemica si giustifica tipicamente perché si ritiene opportuno che gli organi dell'applicazione assicurino una certa continuità nelle loro decisioni interpretative, al fine di garantire la certezza del diritto, la stabilità delle aspettative dei destinatari delle norme, l'uguaglianza di trattamento, ecc. Oppure, perché a certi interpreti ufficiali è riconosciuta una funzione istituzionale di “guida interpretativa”, o di nomofilachia, cioè la funzione di segnalare l'interpretazione che gli altri interpreti dovrebbero a loro volta seguire. Oppure ancora, per cercare di mettere al riparo la decisione mostrando alle parti che l'interpretazione seguita è fatta propria anche da (molti) altri giudici, e specialmente dai giudici dell'impugnazione. Oppure ancora, infine, perché il diritto ha una particolare natura di “linguaggio amministrato”: gli organi dell'applicazione, quando decidono autoritativamente sul merito delle controversie portate alla loro attenzione, decidono autoritativamente anche sul significato dei testi normativi che essi devono usare per risolvere le controversie; e tali decisioni sul significato dei testi normativi, specie quelle adottate dagli organi dell'applicazione percepiti come particolarmente autorevoli (una Corte di ultima istanza, ad esempio), spesso di fatto proiettano effetti ben al di là del caso concreto che è oggetto della specifica decisione: queste decisioni sul significato si possono facilmente stabilizzare in usi replicati da altre autorità dell'applicazione, e in ultima analisi diffondersi in tutta la cultura giuridica. In altre parole, le interpretazioni di alcuni organi dell'applicazione diventano, a date condizioni, parte stessa del linguaggio giuridico<sup>31</sup>.

Poiché il riferimento ad una autorità sistemica ha un fondamento di questo tipo (diverso rispetto al fondamento del riferimento ad una autorità epistemica), è del tutto possibile, e di fatto non infrequente, che l'argomento *ex auctoritate* in questa versione sia utilizzato come argomento esclusivo, cioè come unico fondamento di una tesi interpretativa.

### 3.3. Meccanica degli argomenti *ex auctoritate*

I modi di impiego dell'argomento *ex auctoritate*, sia nella versione epistemica sia in quella sistemica, conoscono diverse variabili su cui è opportuno fermare brevemente l'attenzione.

*In primo luogo*, occorre notare che un argomento autoritativo è solitamente fraseggiato in maniera alquanto laconica. Questo è legato alla natura stessa dell'argomento autoritativo il quale, come abbia-

<sup>31</sup> GOLDSWORTHY 2019, 175: «Any claim about what aspects of a text or its production contribute to legal content must rest heavily on an account (either a description or some kind of interpretation) of the actual practice of legal officials in ascribing legal content to texts. [...] the legal meanings of legal texts are determined ultimately if not entirely by the practices of legal officials». Sul linguaggio giuridico come linguaggio amministrato sono fondamentali i lavori di Mario Jori: JORI 1995, JORI 2013, JORI 2016. V. anche PINO 2021, 104 ss.

mo visto, consiste essenzialmente nel presentare come credibile una certa tesi interpretativa per il fatto stesso che è stata sostenuta da qualcuno, e non per gli argomenti che quest'ultimo ha sviluppato. Pertanto, dal punto di vista della presentazione, un argomento *ex auctoritate* tende spesso a presentarsi in maniera piuttosto veloce e apodittica, ad esempio semplicemente come un riferimento tra parentesi, o come una citazione a piè di pagina, all'autorità rilevante<sup>32</sup>.

*In secondo luogo*, può variare l'uso che viene fatto di un argomento autoritativo. In particolare, un argomento autoritativo può essere usato:

a) con riferimento al significato complessivo di una certa disposizione: D significa N perché questo è ciò che ha affermato il soggetto A;

b) indirettamente, con riferimento al significato di singoli lemmi che appaiono nella disposizione da interpretare: il lemma L che è incluso in D significa S perché questo è ciò che ha affermato il soggetto A, e in virtù di ciò D significa N;

c) ancora più indirettamente, ad “incastonare” un altro argomento interpretativo, rafforzandolo. In questi casi, abbiamo un primo argomento interpretativo  $A_1$ , sulla base del quale viene determinato il significato della disposizione D; e poi un secondo argomento, un argomento *ex auctoritate*, che viene invocato per giustificare e corroborare il fatto che sia stato impiegato  $A_1$  (e/o il modo in cui  $A_1$  è stato impiegato). Questo meccanismo può verificarsi praticamente con qualunque argomento interpretativo: e in questi casi l'argomento *ex auctoritate* funziona come argomento di secondo livello, come meta-argomento interpretativo (un argomento che rafforza un altro argomento). Ad esempio, è frequente che l'interprete faccia riferimento al fatto che un altro interprete (ad es., la Cassazione) ha individuato una certa *ratio legis*, e sulla base di essa avanzi una interpretazione teleologica di una disposizione; in tal caso, l'argomentazione interpretativa consiste in un argomento teleologico, “incastonato” dentro un argomento autoritativo: la ragione per scegliere una certa interpretazione è che essa è conforme alla *ratio*, e la ragione per la quale è stata individuata proprio quella *ratio* (la ragione per cui proprio quella è la *ratio* corretta) è che così ha detto la Cassazione. Ancora, può accadere che la scelta a favore della “costanza terminologica”, come anche quella, specularmente opposta, in favore della “incostanza terminologica”, sia fondata sull'autorità della Cassazione, o della “dottrina dominante”: in questi casi avremo un argomento di tipo sistematico (l'argomento della costanza, o dell'incostanza, terminologica), incastonato dentro un argomento autoritativo. Parimenti, può accadere che una certa tesi o costruzione dogmatica (anziché una precisa tesi interpretativa), ad esempio sulla natura di un certo istituto, o sulla portata di un certo “principio generale”, sia presentata come formulata da un certo autore o da una certa autorità giudiziaria; in questi casi avremo un argomento “dogmatico” (che può essere considerato, nuovamente, un tipo di argomento sistematico<sup>33</sup>), incastonato dentro un argomento autoritativo.

*In terzo luogo*, vi sono molti modi in cui una autorità può essere invocata in una argomentazione giuridica. Così, un argomento *ex auctoritate* può consistere

d) nell'invocare l'autorità di uno o più specifici autori (come autorità epistemiche), individuati nominativamente; o di una o più corti (come autorità sistemiche), specificamente individuate;

<sup>32</sup> Su questo punto insiste giustamente SHECAIRA 2017. Occorre notare che non si dà un rapporto biunivoco tra riferimenti di questo tipo (citazioni ecc.) e impiego dell'argomento *ex auctoritate*: un riferimento (ad un autore, ad una decisione giudiziaria, ad un orientamento interpretativo) può anche avere una funzione puramente informativa (può cioè servire a dare atto che esiste una certa posizione nel dibattito, senza invocarla a supporto della propria tesi interpretativa), oppure può servire a prendere le distanze dalla tesi oggetto del riferimento. Casi come questi non rappresentano argomenti *ex auctoritate*, ma piuttosto “esempi”, nella terminologia di TARUFFO (*supra*, nt. 29).

<sup>33</sup> Sul punto, PINO 2021, 299-300.



e) nel fare riferimento ad una specifica opera (o a più specifiche opere) di uno specifico autore, individuato nominativamente; o ad una specifica decisione (o a più specifiche decisioni) di una singola corte;

f) nell'evocazione, all'ingrosso, del "diritto vivente", della "giurisprudenza dominante", o della "migliore dottrina", della dottrina "più autorevole", della dottrina "più recente", senza ulteriori specificazioni.

A questo proposito si può notare che nelle argomentazioni dottrinali prevale di solito la modalità e), per quanto riguarda sia le autorità epistemiche sia le autorità sistemiche: salvo che nelle opere manualistiche, in cui i riferimenti sono inevitabilmente più generici, i giuristi tendono a fornire riferimenti precisi dei sostegni autoritativi da essi invocati.

Di contro, nelle argomentazioni giudiziarie le autorità epistemiche sono di solito evocate nella modalità f), e le autorità sistemiche nelle modalità d) ed e). In particolare, il fatto che nelle argomentazioni giudiziarie la dottrina venga fatta oggetto, eventualmente, di riferimenti del tutto generici può essere messo in relazione al divieto di «ogni citazione di autori giuridici» nella motivazione dei provvedimenti giudiziari, di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. Questa disposizione, si noti, in giurisprudenza è stata oggetto di una interpretazione al contempo estensiva e restrittiva. Estensiva: perché, mentre in base alla sua collocazione essa sembrerebbe riferirsi solo alle sentenze pronunciate in esito ad un giudizio civile, è normalmente riferita a qualunque provvedimento giudiziario emanato da qualunque autorità giudiziaria. Restrittiva: perché la «citazione di autori giuridici» ritenuta vietata è intesa essere solo quella nominativa (ad autori specifici e/o a opere specifiche), mentre è normalmente ammesso, come abbiamo visto, il generico riferimento alla (migliore, autorevole, recente, ecc.) dottrina.

*In quarto luogo*, un argomento *ex auctoritate*, come qualunque altro argomento interpretativo, può risultare, a seconda delle circostanze, forte o debole.

In ultima analisi, e in termini molto generali, il "peso" di questo argomento riposa su impalpabili (ma ben percepibili) presupposti culturali, che possono ben variare da ordinamento a ordinamento, e anche nello stesso ordinamento in tempi diversi. Così, in alcuni contesti culturali la dottrina potrebbe godere di ampio prestigio culturale come autorità epistemiche, e ciò si rifletterà nel modo in cui i riferimenti all'autorità della dottrina sono presenti nelle argomentazioni degli altri interpreti, inclusi quelli giudiziari; mentre in altri contesti potrebbe accadere esattamente il contrario<sup>34</sup>. Lo stesso può dirsi della giurisprudenza come autorità sistemica: ad esempio, nella cultura giuridica italiana è adesso del tutto normale che le motivazioni delle sentenze siano infarcite di rimandi a decine di altre sentenze, ma probabilmente un giurista degli anni Cinquanta del secolo scorso sarebbe rimasto a dir poco basito davanti ad uno stile giudiziario di questo tipo.

Ciò premesso, si può notare che, in astratto, il riferimento ad una autorità sistemica è più forte del riferimento ad una autorità epistemiche: questo perché, come abbiamo visto, il riferimento ad una autorità sistemica è idoneo anche da solo a giustificare una tesi interpretativa, mentre il riferimento ad una autorità epistemiche è di solito solo parte di un argomento convergente. Il peso specifico di un argomento *ex auctoritate* dipende però dal modo in cui viene selezionata l'autorità rilevante, e a questo riguardo le variabili principali consistono in elementi quantitativi (il numero di autorità invocate), elementi qualitativi (il prestigio dell'autorità), il fattore temporale. Questi fattori si combinano

<sup>34</sup> In linea di massima, la dottrina è considerata molto autorevole, anche nel contesto delle argomentazioni giudiziarie, nella cultura giuridica tedesca, e abbastanza anche in quella statunitense; molto meno in Francia e in Gran Bretagna. Per alcune panoramiche al riguardo, v. KÖTZ 1990; DUXBURY 2001. In Italia, è stato da tempo notato (e lamentato) il declino dell'autorevolezza della dottrina, cui corrisponde una sempre maggiore autoreferenzialità della giurisprudenza: GRANIERI, PARDOLESI 2012; PARDOLESI 2019; CASTRONOVO 2015; GENTILI 2015; CADOPPI 2016, 414-419.

tra loro in maniere molto variabili, e anche a questo riguardo sembra esserci, di fatto, qualche differenza tra il riferimento ad una autorità sistemica e quello ad una autorità epistemica.

In linea di massima (si tratta solo di caute generalizzazioni), per le autorità sistemiche il “peso specifico” dell’argomento autoritativo deriva, nell’ordine: dal “grado gerarchico” della Corte invocata (un organo decisionale di vertice o dotato di poteri nomofilattici), o dalla sua “specializzazione” (la Corte costituzionale per l’interpretazione della Costituzione, la Corte di giustizia per il diritto eurounitario, la Corte europea dei diritti umani per il diritto della Cedu...); dalla quantità di decisioni conformi (un orientamento cospicuo “pesa” di più di una singola decisione, o di poche decisioni); dal fatto che la decisione invocata sia recente<sup>35</sup>. Così, quando si sia formato un orientamento interpretativo assai compatto e consolidato, specialmente se suggellato da pronunce di Corti superiori (un “diritto vivente”), e che ha superato un orientamento interpretativo antecedente, il riferimento a tale orientamento interpretativo è un argomento *ex auctoritate* forte, o addirittura estremamente forte<sup>36</sup>; se invece una certa tesi interpretativa risulta essere stata accolta solo sporadicamente, o addirittura raramente, essa può fondare un argomento *ex auctoritate* solo piuttosto debole. Detto per inciso, queste caratteristiche evidenziano la differenza nel modo in cui i precedenti giurisprudenziali sono usati nella cultura giuridica italiana e, rispettivamente, nel *common law*: in quest’ultimo contesto, infatti, l’autorità di precedente spetta non alla “giurisprudenza”, o al diritto vivente, ma a singole pronunce, spesso anche molto antiche.

Nel caso delle autorità epistemiche, invece, l’elemento qualitativo consiste nel prestigio personale dell’autore citato (o nella sua affiliazione accademica, o nel prestigio della sede editoriale della pubblicazione citata); il fattore quantitativo ha una sua importanza, anche se forse secondaria rispetto a quello qualitativo (la “dottrina dominante” ha sempre la sua attrattiva, ma la tesi di un autore di riconosciuto prestigio, anche se minoritaria, può riuscire altrettanto convincente); il fattore temporale di solito opera nel senso che le tesi più risalenti nel tempo sono spesso viste come più influenti rispetto a quelle più recenti.

(Si noti che, quando l’argomento *ex auctoritate* è declinato al plurale, cioè quando si fa riferimento all’opinione ripetuta da molti soggetti, l’argomento *ex auctoritate* si risolve in un argomento *ad populum* – l’argomento cioè che considera giustificata o convincente una affermazione perché quella è l’opinione della maggioranza)<sup>37</sup>.

Tutto ciò mostra che, di fatto, vi è una notevole varietà e, dunque, discrezionalità, nel modo in cui l’interprete può selezionare l’autorità rilevante<sup>38</sup>. E mostra anche che spesso è molto facile trovare un qualche tipo di supporto autoritativo per una tesi interpretativa, anche se poi – a causa della varietà dei fattori sopra indicati – il peso specifico di questo supporto rimane abbastanza indeterminato.

#### 4. Argomenti *ex auctoritate* e formalismo interpretativo

La parte conclusiva della nostra analisi riguarda la giustificazione o argomentazione “di secondo livello”: il punto (2<sub>b</sub>) del nostro schema di tesi interpretativa. La domanda adesso è: perché un inter-

<sup>35</sup> Quest’ultimo criterio ha di solito un certo peso specialmente se la decisione invocata è una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione; negli altri casi è però un’arma a doppio taglio, perché può essere considerato un indizio del fatto che l’orientamento in questione non è ancora consolidato – non è ancora un “diritto vivente”. Cfr. TARUFFO 1998, 790.

<sup>36</sup> V. MENGONI 1996, 152, sul diritto vivente come «argomento *ab auctoritate* di grande peso».

<sup>37</sup> Ad esempio, nel caso *Roper v. Simmons*, deciso dalla Corte Suprema americana nel 2005, la *opinion* del giudice Kennedy menziona il fatto che sulla questione della pena di morte per i minorenni vi fosse una «virtual unanimity» tra tutte le nazioni, e che la decisione della Corte fosse in linea con lo «overwhelming weight of international opinion». In proposito, F. Schauer osserva: «This is not the language of persuasion; it is the language of authority» (SCHAUER 2008, 1944).

<sup>38</sup> Si veda ad esempio il singolare fenomeno della “nomofilachia inversa”, in cui l’orientamento di una sezione semplice della Cassazione riesce a prevalere sull’orientamento delle sezioni unite (cfr. PARDOLESI 2019, 56-57).

prete fa ricorso (perché un interprete ritiene giustificato, convincente, ecc., fare ricorso) ad argomenti *ex auctoritate*? La scelta a favore di un certo argomento interpretativo (di qualunque argomento interpretativo) rimanda a presupposti culturali e in senso ampio ideologici – ad una ideologia giuridica. Ebbene, quali possono essere tali presupposti, nel caso dell'argomento *ex auctoritate*?

A prima vista, l'argomento *ex auctoritate* sembra essere un argomento “conservatore”, perché sfrutta l'inerzia di decisioni o affermazioni precedenti, e sostanzialmente mira a conservare una linea interpretativa già adottata in passato<sup>39</sup>. Questo in linea di massima è vero, ma occorre anche tenere presente che talvolta le autorità possono essere fatte giocare le une contro le altre, e così ad esempio il riferimento ad una decisione giurisprudenziale recente (o proveniente da una Corte sovranazionale, o straniera) può essere usato per mettere in crisi e superare una linea interpretativa dottrinale o giurisprudenziale consolidata.

Ad ogni modo, l'uso dell'argomento *ex auctoritate* può essere messo in relazione ad alcuni tipi di “formalismo interpretativo”. Per formalismo interpretativo intendo una ideologia giuridica che considera il diritto come un ambito normativo dotato di una propria autonomia, di una propria specificità e razionalità, e in definitiva di una propria autonoma “giustizia”: il diritto è un ambito normativo che non dialoga con altri ambiti normativi. Per una ideologia giuridica formalista, il ragionamento giuridico è un ragionamento tecnico, che ha proprie specificità e proprie regole, accessibili solo ai giuristi di professione, ed è ben distinto da altre forme di ragionamento<sup>40</sup>. In generale, il giurista formalista è portato a privilegiare stili di ragionamento “esclusivi”, che si basano su una netta separazione tra tipi di considerazioni legittimamente utilizzabili (le considerazioni propriamente giuridiche) e tipi di considerazioni che non possono essere utilizzate (le considerazioni extragiuridiche)<sup>41</sup>. E questo comporta che il giurista formalista sia considerato come giuridicamente conservatore<sup>42</sup>: non è suo compito innovare il diritto, non è interessato ad adeguare il diritto ad esigenze morali o sociali (questo casomai spetterà al legislatore, o ad organi dell'applicazione particolarmente qualificati), ma piuttosto a mantenere – ed eventualmente sviluppare – la coerenza interna del diritto, la sua continuità.

Ora, il formalismo interpretativo si può presentare in tre varianti principali: le varianti orientate alla legge (formalismo legalista), le varianti orientate al sistema (formalismo concettualista), e le varianti orientate ad istituzioni dell'applicazione (formalismo giurisprudenziale).

Se definiamo il formalismo *legalista* come l'ideologia che prescrive all'interprete di muoversi esclusivamente, o quanto più possibile, all'interno delle coordinate fornite dal testo della legge, senza integrare le indicazioni che provengono dal testo con considerazioni di altro tipo (morale, sociologico, economico...), possiamo concludere che esso non assegna un posto particolare all'argomento *ex auctoritate*.<sup>43</sup> Diverso è il caso, invece, del formalismo concettualista e del formalismo giurisprudenziale.

Il formalismo *concettualista* prescrive all'interprete di trovare la risposta alle questioni interpretative muovendosi all'interno del sistema: non solo, dunque, all'interno del testo della (di una) legge, ma facendo riferimento a qualunque risorsa che possa emergere dal sistema comples-

<sup>39</sup> SCHAUER 2008, 1950. Sui paradigmi del giurista “conservatore” e del giurista “innovatore”, BOBBIO 2007, 34-35; SCARPELLI 1971, 275-277.

<sup>40</sup> Per questa caratterizzazione del “formalismo”, rimando a Pino 2021, 319 ss. Ovviamente questo è solo uno dei diversi possibili sensi in cui il “formalismo” è associato al diritto: per alcune più ampie esplorazioni di questo concetto, v. BOBBIO 2011; JORI 1980; JORI 1992.

<sup>41</sup> Per la distinzione tra stili di ragionamento “esclusivi” e “inclusivi”, LUZZATI 2016, 360-361, 373: mentre uno stile esclusivo blocca rigidamente il tipo di considerazioni che possono essere impiegate in una argomentazione giuridica, uno stile inclusivo è aperto ad un universo non rigidamente delimitato di considerazioni normative.

<sup>42</sup> È appena il caso di precisare che “giuridicamente conservatore” non equivale a “politicamente conservatore”.

<sup>43</sup> Quantomeno se inteso “in senso stretto”; in un senso più ampio, invece, abbiamo già avuto modo di notare che la logica dell'argomento *ex auctoritate* è sottesa ad argomenti interpretativo come il riferimento all'intenzione del legislatore e al significato letterale (v. *supra*, § 3).

sivamente considerato: altre leggi, fonti di altro rango (la Costituzione in primo luogo), principi, costruzioni dogmatiche... L'assunzione di fondo è che il sistema, comunque esso venga di volta in volta ricostruito, sia una entità coerente, assiologicamente coesa, intimamente razionale, quasi organica, e che il ruolo dell'interprete consista esattamente nel preservarne queste caratteristiche. Evidentemente, il formalismo concettualista assegna all'interprete un ruolo centrale, da protagonista (anche se tale ruolo è nascosto dietro una notevole dose di tecnicismo): è l'interprete che ha il compito di custodire la razionalità e la coerenza complessiva del sistema, e solitamente anche la sua continuità storica, elaborando categorie dogmatiche dotate di vari livelli di astrazione; in genere, in una prospettiva di questo tipo, la costruzione dogmatica e l'individuazione di micro-sistemi saranno considerate come attività più importanti e "nobili" rispetto all'esegesi testuale della legge e alla ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali.

Ebbene, le tecniche interpretative maggiormente funzionali al formalismo concettualista sono – ovviamente – l'interpretazione sistematica, in tutte le sue forme; i vari argomenti che si basano su una versione "idealizzata" del legislatore (la presunzione del legislatore razionale, del legislatore coerente, del legislatore rispettoso della Costituzione, ecc.); e poi, e forse soprattutto, l'argomento *ex auctoritate*, tarato sulle autorità epistemiche (la dottrina): infatti l'individuazione del "sistema" dipende in ultima analisi dalle costruzioni dogmatiche della dottrina, e pertanto per una ideologia di tipo formalista-concettualista la dottrina tende ad essere considerata come custode di un insostituibile sapere specialistico, dal retaggio ultrasecolare.

Il formalismo *giurisprudenziale*, infine, prescrive all'interprete di cercare la soluzione ai problemi interpretativi non solo (e non principalmente) nei testi delle fonti ufficiali del diritto, ma anche e soprattutto nelle precedenti decisioni degli organi dell'applicazione – di solito, non nelle decisioni di qualunque altro organo dell'applicazione, ma in quelle di organi considerati come "superiori", o particolarmente specializzati. L'interprete sarà considerato almeno tendenzialmente vincolato a seguire decisioni precedentemente adottate da altri organi decisionali, specialmente se si presentano nella forma di orientamenti consolidati. Il formalismo giurisprudenziale è ovviamente associato ad una concezione che considera la giurisprudenza come il soggetto custode dell'ordinamento, ed eventualmente come il vero motore dell'innovazione giuridica.

In generale, l'adesione al formalismo giurisprudenziale risulterà dal fatto che in vista della decisione interpretativa l'interprete attribuirà maggior peso al formante giurisprudenziale rispetto a quello dottrinale (alle autorità sistemiche anziché a quelle epistemiche), e perfino rispetto a quello legislativo<sup>44</sup>. L'adesione ad una ideologia giuridica formalista giurisprudenziale comporta che l'interprete utilizzerà abbondantemente l'argomento *ex auctoritate*, dove le autorità rilevanti sono esclusivamente quelle "sistemiche". Il riferimento a precedenti giurisprudenziali da parte dell'interprete sarà considerato perfettamente idoneo a soddisfare l'esigenza di giustificazione delle tesi interpretative, senza che sia necessario esibire argomenti ulteriori, oppure questi argomenti saranno a loro volta incastonati dentro argomenti autoritativi.

<sup>44</sup> LIBERTINI 1991, 91, nt. 51, nota che in alcune vicende (quale ad es. l'occupazione acquisitiva) si possono trovare sentenze in cui la norma è costruita unicamente sulla base di precedenti decisioni di Cassazione, senza alcun riferimento esplicito a fonti legislative.

### Riferimenti bibliografici

- ALEX Y R. 1996. *Interpretazione giuridica*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, V, 64 ss.
- ALEX Y R. 1998. *Teoria dell'argomentazione giuridica*, Giuffrè (ed. or. 1978).
- BARBERIS M. 2006. *Pluralismo argomentativo. Sull'argomentazione dell'interpretazione*, in «Etica & Politica», 1.
- BOBBIO N. 2007. *Diritto e scienze sociali*, in ID., *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Laterza, 31 ss. (ed. or. 1971).
- BOBBIO N. 2011. *Formalismo giuridico*, in ID., *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Laterza, 2011, 64 ss. (ed. or. 1958).
- CADOPPI A. 2016. *Giurisprudenza e diritto penale*, in *Digesto IV edizione. Discipline penalistiche*, Aggiornamento 9, 407 ss.
- CANALE D., TUZET G. 2020. *La giustificazione della decisione giudiziale*, Giappichelli.
- CARLIZZI G. 2019. *La valutazione della prova scientifica*, Giuffrè.
- CASTRONOVO C. 2015. *Eclissi del diritto civile*, Giuffrè.
- CELANO B. 1999. *La teoria del diritto di Hans Kelsen. Una introduzione critica*, il Mulino.
- CHIASSONI P. 2002-2003. *Codici interpretativi. Progetto di voce per un Vademecum giuridico*, in «Analisi e diritto», 55 ss.
- CHIASSONI P. 2007. *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, il Mulino.
- COPI I., COHEN C. 1999. *Introduzione alla logica*, il Mulino (ed. or. 1953).
- DE VERGOTTINI G. 2010. *Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione*, il Mulino.
- DICIOTTI E. 1999a. *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Giappichelli.
- DICIOTTI E. 1999b. *Verità e certezza nell'interpretazione della legge*, Giappichelli.
- DUXBURY N. 2001. *Jurists and Judges. An Essay on Influence*, Hart.
- GENTILI A. 2015. *L'interpretazione giuridica: il contributo della dottrina*, in E. NAVARRETTA (ed.), *La metafora delle fonti e il diritto privato europeo. Giornate di studio per Umberto Breccia*, Giappichelli, 173 ss.
- GIANFORMAGGIO L. 1988. *Certezza del diritto, coerenza e consenso. Variazioni su un tema di MacCormick*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XVIII, 2, 459 ss.
- GIANFORMAGGIO L. 2008. *Logica e argomentazione nell'interpretazione giuridica. Ovvero i giuristi presi sul serio*, in EAD., *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*, Giappichelli, 109 ss. (ed. or. 1987).
- GOLDSWORTHY J. 2019. *The Real Standard Picture, and How Facts Make It Law: a Response to Mark Greenberg*, in «The American Journal of Jurisprudence», 64, 163 ss.
- GRANIERI M., PARDOLESI R. 2012. *Ma i tre signori del diritto sono rimasti in due?*, in «Il Foro italiano», V, 247 ss.
- GREEN L. 1988. *The Authority of the State*, Oxford University Press.
- GUASTINI R. 2004. *L'interpretazione dei documenti normativi*, Giuffrè.
- GUASTINI R. 2018. *Precedenti interpretazioni*, in A. CARLEO (ed.), *Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti*, il Mulino, 75 ss.
- HART H.L.A. 1982. *Commands and Authoritative Legal Reasons*, in ID., *Essays on Bentham*, Oxford University Press, 243 ss.
- IACONA A. 2005. *L'argomentazione*, Einaudi.

- JORI M. 1980. *Il formalismo giuridico*, Giuffrè.
- JORI M. 1992. *Formalismo giuridico*, in *Digesto IV edizione. Discipline privatistiche – sezione civile*, VIII.
- JORI M. 1995. *Definizioni giuridiche e pragmatica*, in «Analisi e diritto», 109 ss.
- JORI M. 2013. *Linguaggio giuridico*, in G. PINO, A. SCHIAVELLO, V. VILLA (eds.), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Giappichelli, 257 ss.
- JORI M. 2016. *Pragmatica giuridica*, Mucchi.
- KÖTZ H. 1990. *Scholarship and the Courts: A Comparative Survey*, in D. CLARK (ed.), *Comparative and Private International Law. Essays in Honor of John Henry Merryman on His Seventieth Birthday*, Duncker & Humblot, 183 ss.
- LAMOND G. 2010. *Persuasive Authority in the Law*, in «Harvard Review of Philosophy», 17, 1, 16 ss.
- LIBERTINI M. 1991. *Il vincolo del diritto positivo per il giurista*, in G. ZACCARIA (ed.), *Diritto positivo e positività del diritto*, Giappichelli, 61 ss.
- LOMBARDI VALLAURI L. 1981. *Corso di filosofia del diritto*, Cedam.
- LUCIANI M. 2016. *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali IX, 391 ss.
- LUZZATI C. 2016. *Del giurista interprete. Linguaggio, tecniche e dottrine*, Giappichelli.
- MACCORMICK N. 1993. *Argumentation and Interpretation in Law*, in «Ratio Juris», 6, 16 ss.
- MENGGONI L. 1996. *Il «diritto vivente» come categoria ermeneutica*, in ID., *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Giuffrè, 141 ss. (ed. or. 1990).
- MORAL SORIANO L. 1998. *The Use of Precedents as Arguments of Authority, Arguments ab exemplo, and Arguments of Reason in Civil Law Systems*, in «Ratio Juris», 11, 1, 90 ss.
- PARDOLESI R. 2019. *Dottrina e giurisprudenza: conflitti, dialoghi, monologhi*, in «Diritto & Questioni pubbliche», 19, 1, 53 ss.
- PERELMAN C., OLBRECHTS-TYTECA L. 2001. *Trattato dell'argomentazione*, Einaudi (ed. or. 1958).
- PINO G. 2021. *L'interpretazione nel diritto*, Giappichelli.
- RAZ J. 1979. *The Authority of Law*, Oxford University Press.
- RAZ J. 1986. *The Morality of Freedom*, Oxford University Press.
- RAZ J. 2009. *Between Authority and Interpretation*, Oxford University Press.
- SCARPELLI U. 1971. *Metodo giuridico*, in «Rivista di diritto processuale», 531 ss.
- SCHAUER F. 2008. *Authority and Authorities*, in «Virginia Law Review», 94, 1931 ss.
- SCHAUER F. 2009. *Thinking Like a Lawyer*, Harvard University Press.
- SHAPIRO S. 2002. *Authority*, in J. COLEMAN, S. SHAPIRO (eds.), *The Oxford Handbook of Jurisprudence & Philosophy of Law*, Oxford University Press.
- SHECAIRA F. 2017. *Legal Arguments from Scholarly Authority*, in «Ratio Juris», 30, 3, 305 ss.
- SOPER P. 2002. *The Ethics of Deference*, Cambridge University Press.
- SUMMERS R., TARUFFO M. 1991. *Interpretation and Comparative Analysis*, in N. MACCORMICK, R. SUMMERS (eds.), *Interpreting Statutes. A Comparative Study*, Aldershot, 461 ss.
- TARELLO G. 1980. *L'interpretazione della legge*, Giuffrè.
- TARUFFO M. 1998. *Precedente ed esempio nella decisione giudiziaria*, in L. GIANFORMAGGIO, M. JORI (eds.), *Scritti per Uberto ScarPELLi*, Giuffrè, 783 ss.
- TARUFFO M. 2007. *Precedente e giurisprudenza*, Editoriale Scientifica.
- TROPER M. 2003. *Cos'è la filosofia del diritto*, Giuffrè (ed. or. 2003).

TUZET G. 2020. *Analogia e ragionamento giuridico*, Carocci.

VARZI A., NOLT J., ROHATYN D. 2007. *Logica*, McGraw-Hill.

WALTON D. 2008. *Informal Logic*, Cambridge University Press.